



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

UFFICIO I - AFFARI CIVILI INTERNAZIONALI

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668852480 - fax 0668897529

FASC. 020.005.004 - 2 (2016)

Ai signori Presidenti delle Corti di appello
Loro sedi

E, p.c., alla Direzione generale del personale e della formazione
Sede

E, p.c., al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
DGIT Ufficio IV

Oggetto: Utilizzo della Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971 - Notifiche dal Marocco verso l'Italia.

Rif. nota verbale del Regno del Marocco, S.B/SCMT - 2065/2016 del 26/07/2016 (prot. DAG n. 159783.E del 7/9/2016 e n. 214781.E del 29/11/2016).

In relazione all'oggetto, si informano le SS.LL. che il Ministero della giustizia del Regno del Marocco ha segnalato a questo ufficio l'esistenza di un'apparentemente non corretta applicazione della procedura di notifica degli atti giudiziari emessi dai tribunali del Marocco e indirizzati a soggetti residenti in Italia.

In particolare, si lamenta che alcune autorità italiane avrebbero rifiutato di dare seguito alle notifiche trasmesse per via diplomatica ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di cui in oggetto, richiamando al riguardo l'applicazione della Convenzione dell'Aja del 1965 in materia di notifiche all'estero di atti giudiziari o extra giudiziari.

Sul punto le autorità marocchine rilevano che l'esecuzione delle notifiche di tali atti dovrebbe essere attuata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra Italia e Marocco del 1971, ove così richiesto, non avendo la Convenzione dell'Aja del 1965 efficacia prevalente (cfr. art. 25 della suddetta convenzione che fa salva l'esistenza di Convenzioni diverse siglate fra alcuni Stati contraenti: "(...)

la presente Convenzione non deroga alle Convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno Parti e che contengano delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione”).

Per completezza di informazione è stato infine reso noto che la citata Convenzione bilaterale viene effettivamente applicata dalle autorità marocchine ogniqualvolta detta Ambasciata marocchina trasmette per le vie diplomatiche la richiesta di notifica di atti emanati dai tribunali italiani, destinati a cittadini marocchini.

Nel condividere le osservazioni del Ministero della giustizia del Regno del Marocco, si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler sollecitare gli Uffici NEP del proprio distretto a seguire le modalità previste dalla suddetta Convenzione bilaterale, ove richiesto dalle autorità marocchine.

Si ringrazia per la collaborazione.

Roma, 10 gennaio 2017

Il Direttore generale

Michele Forziati
